

**D.R. n. 1002/14**

**IL RETTORE**

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Senato accademico in data 13.09.2013, con la quale è stato approvato il Regolamento riguardante i Corsi di Master di primo e secondo livello recante modifiche al "Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari" ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

**Art. 1**

È emanato il Regolamento riguardante i Corsi di Master di primo e secondo livello recante modifiche al "Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari" ai sensi della normativa vigente, di cui in premessa, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

**Art. 2**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento riguardante i Corsi di Master di primo e secondo livello recante modifiche al "Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari" ai sensi della normativa vigente, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Casamassima, 3 gennaio 2014

**IL RETTORE**  
**Emanuele Degennaro**

**Regolamento riguardante i Corsi di Master di primo e secondo livello recante modifiche al "Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari"**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

ART. 2 Finalità

TITOLO II - CARATTERISTICHE DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI

ART. 3 Requisiti e modalità di ammissione

ART. 4 Iscrizione a singoli moduli e uditori

ART. 5 Attività didattica e crediti formativi

ART. 6 Interruzione temporanea degli studi

TITOLO III - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI

ART. 7 Istituzione e attivazione

ART. 8 Direzione dei Master e docenza

ART. 9 Frequenza, conferimento dei crediti e conseguimento del titolo

ART. 10 Valutazione del corso Master

ART. 11 Aspetti finanziari

ART. 12 Consorzi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 13 Norme finali

ART. 14 Entrata in vigore

ART. 15 Regime transitorio

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

*ART. 1 - Ambito di applicazione*

1. L'Università LUM Jean Monnet, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 del Decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004 n.270, nonché dagli articoli 16 e 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 1009/09 del 16 marzo 2009, promuove i seguenti corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di indirizzo economico ed economico manageriale:

- a. Corsi Master universitari di primo e di secondo livello;
- b. Corsi di Alta Formazione;

c. Corsi di Specializzazione.

2. A conclusione dei corsi di cui alla lettera a) sono rilasciati rispettivamente i titoli di "Master universitario di primo livello" e "Master universitario di secondo livello".
3. I corsi di cui alle lettere b) e c), pur provvedendo allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, non determinano l'attribuzione del titolo di "Master universitario", ma possono prevedere l'attribuzione di crediti, previ approvazione della Facoltà, eventualmente riconoscibili in un corso di Master, purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso. I crediti sono riconosciuti nella misura di 1 ogni 6 ore di lezione frontale e non possono essere in numero superiore a 20.
4. La denominazione di "Master universitario" si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al Regolamento Didattico di Ateneo e al presente Regolamento.

*ART. 2 - Finalità*

1. I corsi di cui all'art. 1 sono istituiti per fornire conoscenze di approfondimento scientifico e sviluppare competenze ed abilità professionalizzanti in ambiti strategici per il mercato del lavoro in quanto completano, in modo mirato, le conoscenze acquisite nei percorsi di studio già compiuti aggiungendo ad esse competenze trasversali capaci di valorizzare le esperienze già maturate.

**TITOLO II**  
**CARATTERISTICHE DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI**

*ART. 3 - Requisiti e modalità di ammissione*

1. L'accesso ai corsi Master universitari di primo livello richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - laurea o laurea magistrale rilasciate ai sensi del citato D.M. 270/2004 oppure laurea o laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
  - laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999;
  - diploma universitario di durata almeno triennale o diploma di laurea di cui alla legge 341/1990;
  - altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

I Master universitari di secondo livello sono riservati a coloro che siano in possesso di:

- laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004;
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
- diploma di laurea di cui alla legge 341/1990;
- altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. L'iscrizione ai corsi di Master è incompatibile con l'iscrizione nello stesso Anno Accademico ad altri corsi di studio (corsi di laurea e di laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di Master). Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Istituzione.
3. Ai fini dell'ammissione, potrà essere prevista, su proposta del Direttore del Master di riferimento, una selezione per merito disciplinata secondo modalità indicate nei singoli regolamenti.
4. Possono partecipare all'ammissione di cui al presente articolo anche coloro che sono candidati a conseguire il titolo richiesto per l'accesso. In caso di ammissione, tali candidati potranno perfezionare l'iscrizione al corso a condizione che conseguano il titolo richiesto per l'accesso entro la sessione di laurea di dicembre dell'Anno Accademico precedente a quello in cui si svolge il Master.

#### *ART. 4 - Iscrizione a singoli moduli e uditori*

1. Ove prevista, l'iscrizione a singoli moduli del corso di Master è soggetta al rispetto dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo. Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto e il riconoscimento di eventuali CFU è comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze.
2. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 punto 1, è possibile l'iscrizione ai corsi Master universitari esclusivamente in qualità di "uditore".
3. L'uditore può frequentare il Master ma non sostiene le verifiche intermedie, non frequenta lo *stage*, non consegue il titolo di studio né i relativi crediti formativi.
4. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del Master, un attestato di partecipazione per la parte di corso frequentata.

#### *ART. 5 - Attività didattica e crediti formativi*

1. I corsi di Master hanno durata almeno annuale e prevedono attività formative adeguate al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. A tal fine, oltre alla didattica frontale tradizionale (lezioni), il modello didattico prevede altre forme di apprendimento quali studio guidato, didattica interattiva, visite didattiche, seminari, conferenze, tirocini e *stages*. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso
2. Gli ordinamenti dei corsi di Master devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo.
3. Per un corso di Master annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o ogni altra attività impartita nell'Istituzione, devono essere erogate per un numero di ore complessivo non inferiore a 360 sulle 1500, del monte ore complessivo.

4. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di Master universitario con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento o in altre attività, coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del corso di Master universitario. Il riconoscimento è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Senato Accademico.
5. Tra le attività, anche per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, può essere previsto un periodo di tirocinio o di *stage* funzionale agli obiettivi del corso. I tirocini e gli *stages* si svolgono di norma presso Enti e aziende esterni all'Istituzione.
6. Le attività suddette sono integrate con lo studio e la preparazione individuale.
7. I corsi possono essere organizzati anche con l'utilizzo di forme di didattica in *distance learning*. In particolare, si effettua a distanza l'erogazione dei contenuti e lo svolgimento di attività di esercitazione, di laboratorio, di scambio di comunicazione tra gli iscritti, i tutor e/o i docenti; si esegue in presenza la prova finale. Il totale delle attività prevede un impegno di 1500 ore pari a 60 CFU.
8. L'inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati.

#### *ART. 6 - Interruzione temporanea degli studi*

1. Lo studente può chiedere l'interruzione temporanea degli studi nei casi previsti dalla normativa nazionale (malattia o infermità grave certificata, servizio militare e civile, anno di nascita del figlio per le studentesse). Inoltre la Direzione del Master può concedere la reinscrizione all'edizione successiva (se attivata) a coloro che per gravi e giustificati motivi non possano continuare a frequentare il programma. L'interruzione temporanea comporta il congelamento dei crediti acquisiti fino a quel momento.

### **TITOLO III ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI**

#### *ART. 7 - Istituzione e attivazione*

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi Master universitari di primo e secondo livello sono deliberate dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico anche su proposta delle Scuole.
2. Nella proposta d'istituzione formulata sulla base dei principi generali contenuti nel presente regolamento devono essere indicati i seguenti elementi essenziali:
  - a. gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;

- b. l'articolazione delle attività formative, le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale, e il Regolamento;
  - c. il Direttore del Master, con presentazione del CV ove non appartenente ai ruoli dell'Università;
  - d. le risorse di docenza e le strutture disponibili;
  - e. il piano finanziario.
3. Il corso di Master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi.
4. Ai fini dell'attivazione il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a quindici per un Master di primo livello e a dieci per un Master di secondo livello. Tale limite può essere derogato in casi debitamente motivati e purché siano garantiti il piano culturale e didattico e l'autosufficienza finanziaria dell'iniziativa; la richiesta di deroga deve essere espressamente formulata già nella proposta d'istituzione del corso.
5. In caso di attivazione del medesimo Master in un anno successivo, i Consigli delle Scuole devono allegare, alla nuova proposta d'istituzione, anche la relazione del Direttore del Master di cui all'art. 10 punto 2.

#### *ART. 8 - Direzione dei Master e docenza*

1. Il Direttore del Master, scelto preferibilmente tra gli ordinari e gli associati dell'Università o, in mancanza, da ordinari o associati di altri Atenei Italiani o stranieri o tra personaggi di spicco del mondo imprenditoriale e della cultura, assume la responsabilità del funzionamento del corso, assicura lo svolgimento di tutte le attività formative definite nella programmazione didattica del corso e presenta annualmente al Consiglio della scuola un rapporto sull'andamento del corso. Un docente può essere direttore di non più di due master per anno accademico.
2. Il corpo docente del Master può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere. Al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e l'aggiornamento professionale deve, inoltre, essere prevista una adeguata componente di esperti esterni.

#### *ART. 9 - Frequenza, conferimento dei crediti e conseguimento del titolo*

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del Master è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno il 80% della durata complessiva del corso, salvo deroghe motivate autorizzate dai Consigli delle Scuole.
2. In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, i Consigli delle Scuole possono decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi, le quote d'iscrizione versate non sono rimborsabili.

3. Il conferimento dei crediti corrispondenti alle diverse attività formative è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle conoscenze e competenze conseguite, alla frequenza, al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale.
4. Al termine del master universitario è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite tenuto conto delle attività di stage e che può prevedere l'acquisizione di crediti. Il giudizio della prova finale per il conseguimento del master universitario non prevede una votazione specifica. In caso di giudizio negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato di coordinamento.
5. La Commissione per la prova finale è nominata Direttore scientifico su proposta del Comitato di coordinamento del Master ed è composta da non meno di due membri scelti all'interno dei docenti del Master di cui almeno uno deve essere un docente strutturato.

#### *ART. 10 - Valutazione del corso Master*

Al termine di tutti i corsi di Master universitari le Scuole e le Facoltà dovranno essere presentate:

- a) una relazione, da sottoporre al Nucleo di Valutazione interna di Ateneo, al Senato Accademico ed al Presidio di Qualità, sull'andamento e valutazione del master erogato, dalla quale sia possibile evincere qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche in prospettiva degli sbocchi occupazionali. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione dovrà essere allegata alla nuova proposta;
- b) una rendicontazione della gestione finanziaria da sottoporre al Consiglio di amministrazione, in relazione a quanto era stato previsto in sede di previsione delle entrate e delle uscite al momento della proposta del master.

#### *ART. 11 - Aspetti finanziari*

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l'iscrizione a un corso di Master e quello d'iscrizione al singolo modulo formativo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso orario minimo e quello massimo per le attività didattiche svolte nei corsi da parte dei docenti dell'Istituzione.
2. Le risorse necessarie per l'attivazione e il funzionamento dei corsi di Master sono garantite dai contributi degli iscritti, compresi gli uditori e gli iscritti ai corsi singoli e da eventuali risorse che provengono da Enti e soggetti esterni, finalizzate alla realizzazione del corso.
3. I contributi di cui al presente articolo entrano a far parte del bilancio dell'amministrazione dell'Università che li utilizza secondo il piano finanziario

approvato tenendo conto dei costi sostenuti dall'amministrazione centrale e dalle strutture organizzative.

#### *ART. 12 – Consorzi*

1. I corsi di cui all'art. 1 del presente regolamento possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti e soggetti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri e/o con altre Istituzioni, previa la stipula di apposita convenzione.
2. I corsi organizzati ai sensi del presente articolo sono corsi dell'Istituzione e devono rispettare gli adempimenti di cui all'art.7 del presente regolamento.
3. Le deroghe al presente regolamento relative ai corsi svolti in convenzione con altre Istituzioni italiane o straniere, con Enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### *ART. 13 - Norme finali*

1. Il presente regolamento sostituisce il "Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari" e il "Regolamento del Comitato di Coordinamento scientifico-didattico" approvati nella seduta del Senato Accademico del 21 novembre 2003.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo dell'Università LUM Jean Monnet e alle norme legislative in vigore.

#### *Art. 14 - Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web dell'ateneo.

#### *Art. 15 - Regime transitorio*

1. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica ai corsi già attivati al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni qui contenute.